



CITTÀ DI SIRACUSA



REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
DI RILEVANZA COMUNITARIA

INDICE

Sommario

Art. 1.....	3
Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2.....	3
Principi comuni.....	3
Art. 3.....	4
Affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.....	4
Art. 4.....	4
Affidamenti diretti di importo superiore ad € 5.000,00.....	4
Art. 5.....	5
Procedure negoziate per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee.....	5
Art. 6.....	6
Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo inferiore alle soglie europee.....	6
Art. 7.....	6
Procedure ordinarie.....	6
Art. 8.....	6
Modalità di svolgimento della procedura di affidamento.....	6
Art. 9.....	7
Indagine di mercato.....	7
Art. 10.....	7
Il confronto competitivo.....	7
Art. 11.....	9
Criterio di valutazione delle offerte.....	9
Art. 12.....	9
Stipula del contratto.....	9
Art. 13.....	9
Disposizioni finali e di rinvio.....	9

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice"), alla legge n. 120/2020 e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Siracusa per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito "RUP") può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, purché ne dia adeguata motivazione nella determinazione a contrarre. Tale facoltà conserva validità anche durante il periodo emergenziale ai sensi della legge n. 120/2020.

Art. 2

Principi comuni

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
- 2) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il RUP è nominato, con atto formale del Dirigente, tra i dipendenti di ruolo, ovvero in caso di carenza tra i dipendenti in servizio, addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato secondo i requisiti stabiliti dalla legge ovvero da disposizioni regolamentari aventi forza di legge. In caso di carenza di requisiti professionali in capo al RUP, come individuati ai sensi dell'art. 216, comma 27-*octies* del Codice, è possibile costituire un apposito ufficio (o team di personale) che soddisfi la carenza dei requisiti prescritti. È possibile, previa adeguata motivazione, l'esternalizzazione del servizio di supporto al RUP secondo le regole del Codice e più avanti riportate.
- 3) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice.
- 4) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni e, se compatibile con l'oggetto dell'appalto, della prossimità territoriale delle stesse, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 5) Per l'applicazione del sistema della rotazione negli affidamenti, gli affidamenti omogenei, individuati per distinte fasce d'importo, sono valutati secondo la seguente Tabella:

BENI E SERVIZI	SERVIZI TECNICI	SERVIZI SOCIALI	LAVORI
< 20.000,00	< 20.000,00	< 20.000,00	< 20.000,00
< 40.000,00/ 75.000,00	< 40.000,00/ 75.000,00	< 40.000,00/ 75.000,00	< 40.000,00/ 150.000,00
< 100.000,00	< 100.000,00*	< 200.000,00	< 150.000,00/ 350.000,00
< 214.000,00 (soglia UE)	≥ 100.000,00*	< 750.000,00 (soglia UE)	< 1.000.000,00
			≥ 1.000.000,00 (fino alle soglie ex art. 35)
*Ai sensi dell'art.1, comma 259 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) per il triennio 2020-2023 la soglia per gli affidamenti degli incarichi di progettazione, esclusivamente per quelli relativi all'Edilizia Scolastica, è estesa ad € 214.000.			

Art. 3

Affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000 può avvenire tramite affidamento diretto e fuori dal mercato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge 145/2018. Tuttavia, secondo quanto disposto dai successivi commi 512 ss. della Legge 145/2018, tale facoltà non è ammessa per l'acquisizione di beni e servizi informatici.
- 2) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- 3) La soglia di € 5.000 è da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di sistemi centralizzati di negoziazione e/o di Albi o Elenchi precedentemente costituiti. Il RUP può tuttavia procedere nelle forme previste al successivo art. 4 ovvero facendo ricorso agli ordinari strumenti di acquisto telematico disponibili sul mercato.
- 5) I requisiti di contrattazione con il Comune sono assolti dalla regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. dell'operatore economico e dal certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.
- 6) Per i micro importi il RUP può derogare al criterio della rotazione con sintetica, adeguata, motivazione da inserire nella determinazione a contrarre o nella determina di affidamento c.d. "unica semplificata" ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice.

Art. 4

Affidamenti diretti di importo superiore ad € 5.000,00

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 75.000,00 per quanto concerne Beni e Servizi, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, a € 150.000,00 per quanto concerne i lavori, può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 purché con determina adottata entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe. Cessata l'emergenza, il RUP procederà – salvo diverse disposizioni normative – secondo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 2 del Codice.
- 2) I lavori di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante ad opera del RUP.
- 3) Le soglie di cui al comma 1 sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Per l'acquisizione di beni e servizi il RUP individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma utilizzata dall'Ente ovvero, in alternativa, mediante la piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP;
 - Ordinari strumenti di acquisto telematico disponibili sul mercato;
 - Manifestazione d'interesse procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del presente Regolamento;
- 5) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

- 6) Il soggetto affidatario di un appalto mediante una delle procedure individuate all'art. 36, comma 1 non può essere individuato direttamente nella procedura immediatamente successiva a quella del precedente affidamento, relativa alla medesima tipologia di appalto, identificata per oggetto e fascia di importo, e individuata ai sensi del precedente art. 2, comma 7. Tale disposizione è derogabile esclusivamente nel caso dell'affidatario in caso di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 ovvero per assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione.
- 7) Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è necessario procedere mediante negoziazione con il professionista ponendo a base della stessa la parcella calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016 (c.d. decreto Parametri) di cui all'art. 24, comma 8 del Codice.
- 8) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il RUP, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
- 9) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto (ODA) sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- 10) Ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge n. 120/2020 è obbligatorio dare evidenza dell'avvio della procedura di affidamento. Tale obbligo è assolto anche con la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse ovvero a presentare direttamente le offerte.
- 11) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 è obbligatorio dare evidenza della conclusione della procedura di affidamento tramite pubblicazione di un avviso sui risultati della stessa per importi superiori alla soglia di € 40.000,00. Al di sotto di tale soglia la pubblicazione dell'avviso è facoltativa.
- 12) I lavori di importo inferiore a € 150.000,00 da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del RUP, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

Art. 5

Procedure negoziate per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 75.000,00 e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
- 2) L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a € 75.000,00 e inferiore a € 100.000,00 (€ 214.000 fino al 31/12/2023) può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
- 3) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Salvo diverse disposizioni normative con decorrenza dal 1° gennaio 2022 la soglia base di riferimento è da intendersi ridotta a € 40.000,00.
- 5) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti che, ove compatibile con il rispetto dell'effettiva contendibilità dell'appalto, tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
- 6) Il soggetto che sia stato già affidatario dell'appalto in scadenza non può essere individuato direttamente ovvero invitato alla procedura negoziata in economia immediatamente successiva a quella del precedente affidamento, relativa alla medesima tipologia di appalto, identificata per oggetto e fascia di importo, e individuata ai sensi del precedente art. 2, comma 7. Tale disposizione è derogabile esclusivamente nel caso di assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione.
- 7) L'affidatario uscente può essere invitato alla procedura ad invito relativa al medesimo oggetto contrattuale esclusivamente una volta verificata la struttura del mercato e nel caso in cui sia accertato

l'aver svolto efficacemente la prestazione contrattuale, senza che siano insorte gravi negligenze nel corso dell'esecuzione. Di tale circostanza è data indicazione nella motivazione del provvedimento di indizione della procedura di gara.

- 8) Per l'acquisizione di beni e servizi il RUP individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente:
- mediante la piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma in uso all'Ente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento;
 - manifestazione d'interesse preliminare procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 4 del presente Regolamento.
- 9) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 è obbligatorio dare evidenza dell'avvio della procedura di affidamento. Tale obbligo è assolto anche con la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse ovvero a presentare direttamente le offerte.
- 10) Ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge n. 120/2020 è obbligatorio dare evidenza della conclusione delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Al di sotto della soglia di € 40.000 la pubblicazione dell'avviso è facoltativa.

Art. 6

Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo inferiore alle soglie europee

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno 5 operatori; per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno 10 operatori; per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea pari a € 5.350.000,00 può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno 15 operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 2) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione di un avviso pubblico con termine minimo di pubblicazione di 15 giorni salvo urgenza, in tale ipotesi il termine non può essere in nessun caso inferiore a 5 giorni. In alternativa l'indagine di mercato può essere assolta tramite la consultazione degli elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica.
- 3) Il soggetto che sia stato già affidatario dell'appalto in scadenza non può essere individuato direttamente ovvero invitato alla procedura negoziata immediatamente successiva a quella del precedente affidamento, relativa alla medesima tipologia di appalto, identificata per oggetto e fascia di importo, e individuata ai sensi del precedente art. 2, comma 7. Tale disposizione è derogabile esclusivamente nel caso di assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione.
- 4) Per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni, fatta salva l'ipotesi di cui al comma successivo.
- 5) Per la stipula del contratto il termine dilatorio di 35 giorni non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
- 6) Ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge n. 120/2020 è obbligatorio dare evidenza dell'avvio della procedura di affidamento. Tale obbligo è assolto anche con la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse ovvero a presentare direttamente le offerte.
- 7) Ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge n. 120/2020 è obbligatorio dare evidenza della conclusione delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 7

Procedure ordinarie

- 1) Il ricorso alle procedure ordinarie per appalti di valori inferiori alle soglie europee, ai sensi della legge n. 120/2020, secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3 del presente Regolamento, deve

essere adeguatamente motivato con comprovate ragioni di pubblico interesse ovvero di impossibilità di adottare le procedure semplificate di cui ai precedenti articoli.

- 2) Il RUP procede mediante procedure avvalendosi della piattaforma in uso all'Ente;

Art. 8

Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

- 1) La procedura si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato secondo le disposizioni indicate nel presente Regolamento o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) determinazione a contrarre con gli elementi di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed in cui andranno declinate le risultanze dell'indagine di mercato o della selezione tramite albo e approvate le lettere di invito, il capitolato, il disciplinare e lo schema di contratto, se già predisposto, unitamente ad ogni altro documento di gara.
 - c) invio lettere di invito;
 - d) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - e) stipulazione del contratto.
- 2) Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il RUP può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
- 3) Ad eccezione delle ipotesi di Lock-in di cui alle Linee Guida ANAC n. 8 ovvero di beni e servizi infungibili, il RUP non potrà procedere ad affidamento diretto nei confronti del precedente appaltatore. Nelle ipotesi di Lock-In e di servizi infungibili, il RUP dovrà motivare la scelta avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche del contratto, unitamente al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 9

Indagine di mercato

- 1) L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 2) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 3) Il RUP procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a) consultazione dei cataloghi elettronici;
 - b) consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti mediante "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
 - c) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da

invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

- 4) L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.

Art. 10

Il confronto competitivo

- 1) Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ferme restando le soglie individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31/12/2021, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il RUP seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
- 2) Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 3) Il RUP può invitare, oltre al numero minimo di 5 operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
- 4) Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo di fascia diversa da quella dell'affidamento precedente ai sensi della Tabella di cui al precedente art. 2, comma 7.
- 5) Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all'art. 10, comma 4, lett. d), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il RUP procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto, attraverso la stessa piattaforma, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 6) In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il RUP esegue l'operazione verbalizzando l'esito, garantendo la segretezza degli operatori economici invitati, restando secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ogni elemento in grado di consentire l'individuazione degli stessi operatori economici.
- 7) In caso di estrazione manuale, il RUP procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.
- 8) Il RUP può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dalla normativa vigente. Per le procedure indette con determinazione a contrarre adottate entro il 31/12/2021 le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice si intendono superate da quanto stabilito all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020. Fino al 31/12/2021 si applica la facoltà di cui all'art. 1, comma 3 della legge 120/2020, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
- 9) Il RUP invita, attraverso la piattaforma in uso, contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite caricamento della stessa in piattaforma.
- 10) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP
 - j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
- 11) Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
 - 12) Il RUP, nelle ipotesi di valutazione dell'offerta con il criterio del minor prezzo, assume, di regola, le funzioni di Presidente di gara.
 - 13) Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio della Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice, la stessa è composta, di regola, da 3 membri, di cui 2 scelti ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i. con le procedure di cui all'art. 12 del D.P.R.S. del 31/1/2012 n. 13. Il Presidente è individuato nella persona di un Dirigente dell'Ente e nominato dal Segretario Generale.
 - 14) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
 - 15) Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000.
 - 16) La pubblicità della seduta è garantita dalla integrale tracciabilità e certificazione delle operazioni di gara attraverso lo svolgimento delle sedute di gara in modalità telematica. In questa ipotesi è possibile costituire il seggio di gara anche con la partecipazione dislocata dei componenti la commissione, salvo l'indicazione del luogo della seduta da rendere accessibile al pubblico autorizzato a parteciparvi.

Art. 11.

Criterio di valutazione delle offerte

- 1) Per ciascuna procedura di affidamento il RUP individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
 - a) affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia europea, in alternativa tra criterio del *minor prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del miglior rapporto *qualità/prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del *costo/efficacia* ai sensi dell'art. 96 del Codice;

- b) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del *minor prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del *costo/efficacia* ai sensi dell'art. 96 del Codice;
- c) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del *minor prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del *costo/efficacia* ai sensi dell'art. 96 del Codice;
- d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo esclusivamente attraverso il criterio del *qualità/prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- e) affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio *qualità/prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- f) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio *qualità/prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- g) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a € 40.000,00 in alternativa tra criterio del *minor prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del *qualità/prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del *costo/efficacia* ai sensi dell'art. 96 del Codice;
- h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,00 esclusivamente attraverso il criterio *qualità/prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

Art. 12

Stipula del contratto

- 1) La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
- 2) La stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00/75.000,00 avviene, a pena di nullità, con atto amministrativo, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.
- 3) Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

Art. 13

Disposizioni finali e di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le soglie di cui all'art. 35 del Codice e s.m.i. sono da intendersi automaticamente aggiornate all'entrata in vigore di successive modifiche normative. In particolare allo scadere delle misure derogatorie introdotte dalla legge n.120/2020 si applicheranno le soglie fissate ordinariamente per gli appalti pubblici.

ALLEGATI

REGOLAMENTO COMUNALE

Siracusa,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nome e cognome: arch. Gaetano Brex

firma: _____

Gaetano Brex Firmato digitalmente
da Gaetano Brex

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. N. 13

DEL 01 GIU. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Danila Costa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Di Gaudio

Firmato digitalmente da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 01/06/2021 16:18:53

**GIUSEP
PE DI
GAUDIO** Firmato
digitalmente da
GIUSEPPE DI
GAUDIO
Data: 2021.06.01
15:32:33 +02'00'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Giuseppe Di Gaudio

firmata digitalmente

GIUSEP

Firmato digitalmente da

PE DI

GIUSEPPE DI

GAUDIO

Data: 2021.06.03
09:49:02 +02'00'

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Danila Costa

firmata digitalmente

Firmato digitalmente da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 03/06/2021 17:02:18

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Danila Costa

firmata digitalmente

PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUS
Data: 03/06/2021 17:02:20

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato sul sito telematico di questo Comune il giorno

_____ e che vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

n. _____ R.P.

A seguito della suesposta attestazione, si CERTIFICA che il presente verbale è stato pubblicato sul sito telematico di questo COMUNE nel giorno _____, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L.R. N° 44 del 03.12.1991, come modificato dall'art. 127 della L.R. n. 17 del 28.12.2004, nonché dell'art. 12 della L.R. n. 5 del 5.4.2011 e che non sono state prodotte opposizioni.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 della precitata L.R. N° 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI SIRACUSA

Part. IVA 001926000898- Cod Fisc: 80001010893

SEGRETERIA GENERALE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Piazza Duomo 4 - 96100 Siracusa

ufficioconsiglio@comune.siracusa.it

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 dell'1/06/2021

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Proposta n. 15 del 17/05/2021. Immediata esecutività.

SI ATTESTA

che la presente copia della deliberazione in oggetto, pubblicata in formato digitale, è conforme all'originale depositato agli atti dell'ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Rosaria Giaccone

Siracusa, lì 04 GIU. 2021

